ALLEGATO A

ROMA

REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO DI ROMA CAPITALE

Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 29 dell'8 aprile 2021 e modificato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 87 del 3 novembre 2022.

I N D I C E

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento " 1

Articolo 2 - Presupposto del contributo " 1

Articolo 3 - Soggetto passivo " 1

Articolo 4 - Responsabili del pagamento del contributo " 1

Articolo 5 - Esenzioni " 2

Articolo 6 - Misura del contributo " 3

Articolo 7 - Obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza dei Responsabili del contributo " 3

Articolo 8 - Obblighi di comunicazione e dichiarazione dei Responsabili del contributo " 4

Articolo 9 - Obblighi di riscossione e versamento dei Responsabili del Contributo " 5

Articolo 10 - Disposizioni in tema di accertamento " 5

Articolo 11 - Sanzioni e interessi " 5

Articolo 12 - Riscossione coattiva " 6

Articolo 13 - Rimborsi e compensazione " 6

Articolo 13 bis - Contributo forfettario " 7

Articolo 14 - Contenzioso " 7

Articolo 15 - Funzionario Responsabile " 7

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali " 7

REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO DI ROMA CAPITALE

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il Contributo di Soggiorno nel territorio di Roma Capitale, istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010, ai sensi dell'art. 14, comma 16, lettera e) del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 180 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 2

Presupposto del contributo

1. Presupposto del contributo è il pernottamento nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico individuati dalla normativa regionale in materia di turismo, nonché negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, situati nel territorio di Roma Capitale.

2. Il Contributo di Soggiorno ha natura tributaria e, laddove non diversamente specificato, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate relative ai tributi e le altre norme statali e comunali vigenti in materia.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del Contributo di Soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all'articolo 2 e non risulta residente nel territorio di Roma Capitale.

2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di versare l'importo dovuto a titolo di Contributo di Soggiorno ai Responsabili del contributo di cui all'art. 4, comma 1.

Articolo 4

Responsabili del pagamento del contributo

1. Sono Responsabili del pagamento del Contributo di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. I soggetti di cui al comma 1, d'ora in poi denominati "Responsabili del Contributo", sono tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con le modalità e nei termini indicati.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del Contributo di Soggiorno:

a) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;

b) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all'art. 2 del presente Regolamento che insistono nell'enclave extraurbano di Roma Capitale denominato "frazione territoriale di Polline e Martignano";

2. Sono, altresì, esenti dal pagamento del Contributo di Soggiorno:

a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;

b) i soggetti che necessitano di cure e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, nonché i genitori accompagnatori di minori di diciotto anni che necessitano di cure. Il paziente o l'accompagnatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione, resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, e ss.mm.ii., attestante le generalità del paziente e dell'accompagnatore o dei genitori, il luogo di prestazione o di cura e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero;

c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti, previa dichiarazione resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, e ss.mm.ii., attestante le generalità del soggetto esente, il periodo di soggiorno e il numero dei componenti del gruppo;

d) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e nel Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L'esenzione è subordinata alla presentazione al Responsabile del contributo di idonea documentazione, rilasciata dall'organismo di appartenenza, attestante le condizioni prescritte, ovvero che il pernottamento è determinato dallo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, con indicazione del numero degli operatori e del periodo di soggiorno;

e) il personale delle strutture ricettive di cui all'art. 2, che ivi presta l'attività lavorativa;

f) coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l'assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso di eventi straordinari e imprevedibili;

g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale e sanitario, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

h) i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario, previa dichiarazione resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, e ss.mm.ii., attestante le circostanze prescritte, il numero degli operatori e la durata del soggiorno;

i) le persone con disabilità grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il caregiver familiare, come individuato dall'articolo 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'esenzione è subordinata al rilascio al Responsabile del contributo, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii..

Articolo 6

Misura del contributo

1. Il Contributo di Soggiorno è applicato per persona sulla base delle tariffe e del numero dei pernottamenti indicati nella Tabella, Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il Contributo è applicato fino a un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell'anno solare e di cinque per le strutture ricettive all'aria aperta, solo in riferimento a persone che:

a) pernottano in città, anche in modo non continuativo, per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, per frequentare corsi di studio che siano attestati nelle caratteristiche e nella durata dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali;

b) pernottano in città per ragioni dovute al loro lavoro, dichiarate e documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii..

3. Qualora la normativa regionale o statale preveda nuove tipologie di ricettività e ospitalità, ulteriori rispetto a quelle previste nel presente Regolamento, il Contributo di Soggiorno è applicato a tali nuove tipologie nella misura più bassa tra le tariffe vigenti, fino a diversa rimodulazione delle stesse.

Articolo 7

Obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza dei Responsabili del Contributo

1. I Responsabili del Contributo sono tenuti a:

a) informare gli ospiti, con modalità plurilingue, dell'applicazione del Contributo di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni previste, anche attraverso

pubblicazione online sui propri siti web;

b) esporre, presso la struttura, le informazioni relative al Contributo di Soggiorno applicato ed agli obblighi che il Regolamento dispone a carico degli ospiti;

c) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione, nei casi in cui queste siano previste dal presente Regolamento. Tale documentazione deve riportare i dati anagrafici del soggetto esente, quando specificatamente disposto, e la tipologia di esenzione o riduzione di riferimento in base a quanto previsto dagli articoli 5 e 6;

d) richiedere i dati dei soggetti passivi che rifiutano di pagare il Contributo di Soggiorno e acquisire una loro dichiarazione in tal senso, dandone comunicazione a Roma Capitale, anche in caso di rifiuto alla compilazione della predetta dichiarazione;

e) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, nonché le dichiarazioni e le certificazioni presentate dal soggetto passivo per l'esenzione o riduzione dal Contributo di Soggiorno, al fine di rendere possibile i controlli da parte di Roma Capitale.

Articolo 8

Obblighi di comunicazione e dichiarazione dei Responsabili del Contributo

1. I Responsabili del Contributo devono presentare a Roma Capitale, anche in caso di assenza di ospiti nel periodo o nell'anno di riferimento:

a) apposita Comunicazione Trimestrale (da ora "Comunicazione") entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare. Nella Comunicazione devono essere riportati il numero degli ospiti e dei pernottamenti registrati nel corso del trimestre precedente, anche con riferimento ai soggetti esenti ai sensi dell'articolo 5, e gli importi da versare a Roma Capitale.

b) una Dichiarazione Annuale (d'ora in poi "Dichiarazione") riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

c) la Comunicazione e la Dichiarazione di cui al comma 1 sono trasmesse a Roma Capitale esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche per il tramite di intermediari giuridici abilitati, quali Centri di Assistenza Fiscale o commercialisti.

d) al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e le relative attività di controllo, Roma Capitale può stipulare apposite Convenzioni con i gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, con cui definire specifiche modalità operative, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 9

Obblighi di riscossione e versamento dei Responsabili del Contributo

1. I Responsabili del Contributo sono tenuti a richiedere il pagamento del Contributo di Soggiorno al soggetto passivo, provvedendo alla sua riscossione con rilascio di quietanza numerata e nominativa nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e fiscale.

2. Entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, i Responsabili del Contributo provvedono al versamento a Roma Capitale degli importi del Contributo di Soggiorno relativi al trimestre solare di riferimento, inclusi anche quelli dovuti ma non corrisposti dall'ospite, con le seguenti modalità:

a) tramite le procedure informatiche indicate sul sito istituzionale di Roma Capitale;

b) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le somme versate sono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento del Contributo di Soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, Roma Capitale può:

a) invitare i soggetti passivi e i Responsabili del Contributo ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai Responsabili del Contributo questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) richiedere ai competenti Enti, Organi e Uffici pubblici, dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi e i Responsabili del Contributo, con esenzione di spese e diritti, anche stipulando Convenzioni e/o Protocolli di intesa;

d) avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del Contributo introdotti dall'articolo 13-quater del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 11

Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso o parziale versamento del Contributo di Soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo dovuto e non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%. Per i versamenti

effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione annuale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto.

3. Ai fini della determinazione della misura delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020.

4. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura fissata dal Regolamento generale delle entrate.

5. Per la violazione di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. e della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 16 gennaio 2020.

6. L'omesso o parziale versamento del contributo da parte del Responsabile del contributo, nonché la mancata presentazione della Dichiarazione alle prescritte scadenze, configurano presupposto per l'avvio del procedimento volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13, previa diffida ad adempiere ed assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante notificazione di atti di accertamento esecutivi, ai sensi dell'articolo 1, commi da 792 a 804, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 13

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal Regolamento generale delle entrate.

3. Nei casi di versamento del Contributo di Soggiorno in misura superiore al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuarsi alle prescritte e successive scadenze, indicando

l'ammontare del credito nella Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). Qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a 1.500,00 euro, la compensazione deve essere richiesta mediante presentazione di apposita istanza, da trasmettere almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento, per la preventiva autorizzazione da parte di Roma Capitale.

4. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a 10 euro.

Articolo 13-bis

Contributo forfettario

1. È riconosciuto ai gestori delle strutture ricettive un contributo forfettario a copertura delle commissioni pagate alle società interbancarie per l'incasso del contributo di soggiorno.

2. La misura del contributo forfettario non può essere superiore all'1,5% dell'importo riscosso e versato a Roma Capitale.

3. L'entità del Contributo, l'impegno di spesa e le modalità di accesso al Contributo, che favoriscano un più efficiente contrasto all'evasione e facilitino le attività di controllo, sono determinate con apposito provvedimento dirigenziale.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il Contributo di Soggiorno sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 15

Funzionario Responsabile

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento Generale delle Entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del contributo di soggiorno; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, rende esecutivi gli atti di riscossione coattiva e dispone i rimborsi.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data del 18 maggio 2020, i gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, come individuate dalla normativa Regionale:

a) mantengono la qualifica e gli obblighi di adempimento, quali agenti contabili di fatto;

b) sono tenuti alla resa del conto giudiziale, secondo le modalità indicate al comma 2 del presente articolo e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

2. Entro il 30 gennaio 2021 i gestori delle strutture ricettive devono trasmettere a Roma Capitale il conto giudiziale relativo al periodo dall'1 gennaio al 18 maggio 2020, redatto su apposito modello ministeriale (Modello 21 - Conto di gestione), approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Roma Capitale, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, invia il conto degli agenti contabili alla Corte dei conti. La resa del conto giudiziale può essere effettuata mediante apposite procedure informatiche definite dall'Amministrazione.

3. Per gli omessi o parziali riversamenti del Contributo di Soggiorno, relativi al periodo dall'1 gennaio 2011 al 18 maggio 2020, Roma Capitale procede:

a) al recupero del debito patrimoniale nei confronti dei gestori delle strutture inadempienti, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

b) alla segnalazione dei soggetti inadempienti alla giurisdizione adita della Corte dei conti;

c) alla segnalazione per l'avvio del procedimento, da parte dell'Ufficio competente, volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13, previa diffida ad adempiere ed assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione.

4. Sulle somme dovute e non riversate si applicano gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

5. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati di Roma Capitale e rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina, nonché di individuare le attività di promozione della città di Roma nelle quali investire una percentuale degli introiti ottenuti dal Contributo di Soggiorno, prevista annualmente in misura non inferiore al 5%, come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010 istitutiva del Contributo di Soggiorno.

6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATO

Tabella allegata al Regolamento sul Contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale

Misure del Contributo di soggiorno

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA (per persona)	NUMERO MASSIMO DI PERNOTTAMENTI (consecutivi nell'anno solare effettuati nella medesima struttura)
Albergo a 1 stella ed eventuale Dipendenza a 1 stella	Euro 3,00	10
Albergo a 2 stelle ed eventuale Dipendenza a 2 stelle	Euro 3,00	10
Albergo a 3 stelle ed eventuale Dipendenza a 3 stelle	Euro 4,00	10
Albergo a 4 stelle ed eventuale Dipendenza a 4 stelle	Euro 6,00	10
Albergo a 5 stelle o a maggiore classificazione ed eventuale Dipendenza a 5 stelle	Euro 7,00	10
Agriturismi	Euro 4,00	10
Residenze turistiche alberghiere	Euro 4,00	10
Guest house o Affittacamere	Euro 3,50	10
Hostel o Ostelli (art. 6 Regolamento Reg. Lazio n.8/2015 e ss.mm.ii.)	Euro 3,50	10
Case e Appartamenti per vacanze	Euro 3,50	10
Case per ferie	Euro 3,50	10
Bed and Breakfast	Euro 3,50	10
Country house o Residenze di campagna	Euro 3,50	10
Rifugi montani	Euro 3,50	10

Rifugi escursionistici	Euro 3,50	10
Case del Camminatore	Euro 3,50	10
Alloggi per uso turistico (artt. 1, comma 2, lett. c) e 12-bis del Regolamento Reg. Lazio n. 8/2015 e ss.mm.ii.)	Euro 3,50	10
Immobili destinati alla locazione breve (art. 4, D.L. n. 50/2017, convertito, con L. n. 96/2017)	Euro 3,50	10
Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici e aree attrezzate per la sosta temporanea	Euro 2,00	5